



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **25/07/2022**

Deliberazione n° **25**

OGGETTO:	Modifiche agli artt. 16 e 32 delle Norme Tecniche (Elab. 28), alla Relazione illustrativa (Elab. 27) e alla tavola 4 (Elab. 33) del P.A.T. del Comune di Loreo adottato con d.C.C. n. 13 del 10.04.2019. Adozione
----------	--

L'Anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **21:30** e seguenti nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di 1a convocazione per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Moreno Gasparini	Presidenza	Presente
Alberto Doni	Membro	Presente
Giovanni Civiero	Membro	Presente
Domenico Cucchiari	Membro	Presente
Stefania Erdamann	Membro	Assente Giustificato
Maria Letizia Tosin	Membro	Presente
Andrea Marangon	Membro	Assente Giustificato
Sara Forzato	Membro	Presente
Laura Rizzato	Membro	Presente
Massimo Tommasi	Membro	Assente Giustificato
Marco Andreolli	Membro	Presente
Giuseppe Pavarin	Membro	Assente Giustificato
Riccardo Gnan	Membro	Assente Giustificato

Numero totale PRESENTI: **8** – ASSENTI: **5**

Risultano inoltre presenti i seguenti scrutatori:

NOMINATIVO

Tosin, Cucchiari e Andreolli.

Presiede Gasparini Moreno nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO Dott. Boniolo Ernesto che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25/2022

Prende la parola in Sindaco, il quale comunica che in merito alla presente delibera si tratta di modificare le disposizioni in materia di consumo del suolo introdotte nel P.A.T. adottato, prevedendo il recupero edificatorio dei terreni dell'Area Industriale Attrezzata - A.I.A.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il 24.06.2017 entrava in vigore la legge regionale 06/06/2017, n. 14, avente ad oggetto “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, che prevedeva una revisione della strumentazione urbanistica al fine di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050;
- entro il 25 agosto 2017 i Comuni erano tenuti ad individuare gli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, nonché lo stato di fatto e di diritto dei suoli, trasmettendo entro tale termine alla Giunta Regionale informazioni territoriali riguardanti l’uso del suolo comunale da rendere secondo schemi ed elaborati grafici specificatamente previsti e codificati;
- il Comune di Loreo in ottemperanza alle indicazioni della citata L.R. 14/2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29.7.2017 approvava e, quindi, trasmetteva alla Regione con comunicazione prot. 348781 del 14.08.2017 la scheda informativa contenente le informazioni relative alle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico vigente alla data del 2017 e la tavola degli ambiti di urbanizzazione consolidata, accompagnata dagli altri elaborati specificatamente previsti;
- con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale approvava definitivamente il provvedimento che definiva, ai sensi dall’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ogni comune del territorio regionale;
- con il predetto provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta Regionale attribuiva al Comune di Loreo la quantità di 15,04 Ha di “suolo consumabile”;
- con delibera di C.C. n. 13 del 10.04.2019 il Comune di Loreo adottava il proprio PAT, fondato su previsioni insediative che tenevano conto del limite quantità di consumo di suolo assegnato dalla Regione Veneto con DGR 668/18, nella misura di 15,04 Ha;
- nel Comune di Loreo insiste una vasta porzione dell’Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine denominata “Zona AIA”: trattasi di un territorio posto tra i Comuni di Loreo e di Adria e destinato ex lege (L.R. 33/1977) ad insediamenti produttivi da attuarsi tramite PIP di competenza di un Consorzio di Comuni costituito dalla Regione stessa, il cui fine era, ed è, di promuovere il riequilibrio territoriale, l’incremento della popolazione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita delle aree depresse, utilizzando finanziamenti regionali per l’attuazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi industriali;
- in questo contesto normativo, con l’adozione del PAT con D.C.C. n. 13/2019 il Comune di Loreo fondava le previsioni insediative che tenevano conto del limite quantità di consumo di suolo assegnato dalla Regione Veneto con DGR 668/18, nella misura di 15,04 Ha e che escludevano dall’ambito consolidato la porzione di area produttiva non attuata denominata “Zona AIA” che, all’epoca, seppur individuata nel PRG, era sprovvista di un Piano per Insediamenti Produttivi vigente. Poiché il PTRC vigente alla data di adozione del PAT (PTRC del 1985) riteneva che la zona industriale di Adria-Loreo fosse quella che maggiormente consentiva il raggiungimento delle strategie regionali in termini di sviluppo per il Basso Polesine e fungesse da polo specializzato di decentramento dell’area centrale, gli interventi attuativi delle previsioni del PUA dell’A.I.A. venivano consentiti in deroga al limite di consumo di suolo per effetto

dell'art. 12, comma 1, lett. h) della LR n. 14/2017; ciò, peraltro, conformemente a quanto già previamente chiarito nella nota prot. n. 10153 del 4.4.2019 inviata congiuntamente alla Provincia di Rovigo alla Regione Veneto;

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30.6.2020 la Regione del Veneto ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, con contestuale abrogazione del precedente; la nuova impostazione e le diverse competenze, secondo una suddivisione contemporaneamente gerarchica e “per materia” fra i piani urbanistico-territoriali introdotte dalla L.R. 11/2004, non lasciano spazio a che il nuovo PTRC “individuasse” l’A.I.A., trattandosi di previsioni che, seppur di rilevanza sovracomunale e di grandi dimensioni, costituiscono pur sempre previsioni puntuali e di dettaglio che non concernono il Piano regionale; la legge urbanistica regionale, infatti, attribuisce ai PTCP – e non al PTRC – l’individuazione (pur sulla base dei criteri forniti dal piano regionale) degli “ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita” (art. 22, comma 1, lett. m), L.R. 11/2004). L’A.I.A. del Basso Polesine non viene pertanto formalmente indicata nel nuovo PTRC (peraltro diversamente da quanto impone la stessa L.R. 33/1977), con la conseguenza che l’impianto dell’adottato PAT di Loreo - laddove fondava la deroga al consumo di suolo per l’A.I.A. sul suo “riconoscimento” da parte del PTRC - non può più essere mantenuto e confermato;

CONSIDERATO che l’Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine ricadente nel Comune di Loreo ed Adria rivestiva, e riveste tutt’ora, natura e interessi sovracomunali, in quanto deputata allo svolgimento di funzioni di livello almeno provinciale; valenza riconfermata dal PTCP che la individua sia come Ambito di Sviluppo (artt. 67 ss.), che quale Centro Intermodale Principale del Corridoio della logistica (artt. 101 ss.) proprio per lo spiccato rilievo e per l’essere a servizio di tutto il Basso Polesine, che rendono necessario lo sforzo da parte di questo Comune di confermarlo e promuoverlo anche nel proprio strumento urbanistico;

PRESO ATTO che con la Provincia di Rovigo, in qualità di Soggetto approvante i PAT (artt. 14-16 L.R. 11/2004) e viepiù in quanto titolare dello specifico interesse a che le proprie scelte pianificatorie – Ambito di sviluppo n. 4 del PTCP e Centro Intermodale principale della Logistica, come “qualificazioni territoriali” che il PTCP attribuisce all’A.I.A. medesima, è stato individuato il percorso utile per poter concludere il percorso di approvazione del PAT confermando e promuovendo l’A.I.A. del Basso Polesine, anche per le parti di territorio ancora da attuare;

VISTO che:

- con nota prot. 3013 del 18 marzo 2022 il Comune di Loreo, congiuntamente con la Provincia di Rovigo, ha richiesto alla Regione Veneto l’assegnazione della quantità di suolo consumabile, come da relazione allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14 marzo 2022, finalizzata ad attingere alla quantità di suolo regionale consumabile ex DGR 1911/2019 – Allegato A - cosicché gli ettari corrispondenti alla parte inattuata dell’A.I.A. vengano assegnati al Comune di Loreo;
- con deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 609 del 20 maggio 2022 avente oggetto: *“Comune di Loreo (RO). Assegnazione della quantità di suolo consumabile secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019 e nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018”*, pubblicata sul B.U.R. n. 64 del 24.05.2022, la Giunta Regionale del Veneto ha assegnato al Comune di Loreo la quantità di suolo consumabile pari a 94,84 ettari per il Piano di Assetto del Territorio comunale da destinare esclusivamente al contesto AIA;

DATO ATTO che, in conseguenza della assegnazione al Comune di Loreo dei 94,84 ettari di quantità di suolo consumabile da parte della Regione Veneto di cui alla DGR n. 609 del 20 maggio 2022, risulta necessario modificare ed aggiornare gli artt. 16 e 32 delle Norme Tecniche “Elab. 28”, la Relazione illustrativa (Elab. 27) e la tavola 4 “Elab. 33” del PAT adottato con delibera di Consiglio Comunale 13 del 10.04.2019;

ATTESO che, contestualmente all’istanza volta ad ottenere l’assegnazione della quantità di suolo per l’attuazione dell’A.I.A. di cui sopra, la Regione ha richiesto una verifica e aggiornamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata applicandogli adeguati “correttivi e coefficienti di riduzione” con corrispondente ridefinizione della quantità di suolo assegnata ex DGR 668/2018 in 9,5 ettari (All. A DGR 609/2022);

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE di procedere alla riadozione, ai sensi della L.R. 11/2004 e s.m.i., dei soli artt. 16 e 32 delle Norme Tecniche “Elab. 28”, così come modificati ed allegati alla presente quali “Allegato A – norme adottate nel 2019” e “Allegato B – norme modificate”, della Relazione Illustrativa “Elab. 27” allegato alla presente quale “Allegato C” e la tavola 4 “Elab. 33” allegato alla presente quale “Allegato D”, predisposti dal progettista del piano incaricato della redazione e già condivisi fra i competenti Uffici del Comune e della Provincia, con contestuale sostituzione dei corrispondenti elaborati o parti di elaborato adottati con D.C.C. n. 13 del 10.04.2019;

DATO ATTO che oltre agli articoli 16 e 32 delle Norme Tecniche “Elab. 28”, allegati “A” e “B”, la Relazione Illustrativa “Elab. 27” “Allegato C” e la tavola 4 “Elab. 33” “Allegato D”, non risulta necessario modificare gli altri elaborati del PAT adottati con D.C.C. n. 13 del 10.04.2019;

EVIDENZIATO altresì che gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sopracitati, nonché gli articoli 16 e 32 delle NT “Elab. 28”, la Relazione Illustrativa “Elab. 27” e la tavola 4 “Elab. 33”, così come riformulati ed adottati con il presente provvedimento, sono stati redatti in conformità alle disposizioni della L.R. n. 14 del 06.06.2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo...”, e dei provvedimenti regionali previsti dalla legge stessa;

CONSTATATO che, non modificando nessun parametro urbanistico del PAT, non risulta necessario acquisire nuovamente i pareri dei Consorzi di Bonifica e della Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo;

PRECISATO che, per il combinato disposto degli artt. 14 e 15 della L.R. 11/2004, le norme e la tavola suddetti andranno pubblicate e potranno esser osservate dai soggetti interessati limitatamente alle parti modificate e a quelle ad esse strettamente connesse e/o collegate;

ACCERTATO che l’art. 78 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 recita che *“Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

VISTI:

- la L.R. n. 11/2004;
- la L.R. n. 14/2017;
- la DGR n. 668/2018;
- la DGR n. 609/2022;

- il D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all'art. 49, comma 1°, così come segue:

-favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

-omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio interessato in quanto non vi sono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 s.m.i., i seguenti elaborati redatti dai professionisti incaricati, e sottoscritti in data 22.07.2022 dal responsabile dell'Ufficio Tecnico – II° Settore Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia Privata del comune di Loreo arch. Cristiano Pellegrin e dal funzionario provinciale con delega per la sottoscrizione arch. Paolo Marzolla, depositati agli atti del comune al prot. 8383/2022 ed allegati alla presente in sostituzione dei precedenti adottati con deliberazione di C.C. n. 13 del 10.04.2019:

Allegato "A"	vecchi artt. 16 e 32 dell'Elab. 28 "Norme Tecniche", così come adottati con DCC n. 13 del 10.04.2019
Allegato "B"	nuovi artt. 16 e 32 dell'Elab. 28 "Norme Tecniche" da adottare;
Allegato "C"	Relazione Illustrativa "Elab. 27";
Allegato "D"	tavola 4 - Elab. 33;

3. di dare atto che il presente provvedimento discende e applica la legge L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo..." e i successivi atti amministrativi regionali, per cui il PAT mantiene la conformità a detta legge e il proprio aggiornamento in materia di consumo di suolo;
4. di dare atto che dalla data di adozione dei nuovi elaborati del Piano di Assetto del Territorio trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 s.m.i.;
5. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 5 e 5 bis della L.R. 11/2004, il vigente P.R.G. mantiene la propria efficacia fino alla definitiva approvazione del P.A.T.;
6. di precisare che a seguito dell'approvazione del P.A.T., il P.R.G. vigente diventerà il Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili con il P.A.T.;
7. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico – II° Settore Servizi Tecnici – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata gli adempimenti conseguenti all'adozione del Piano di Assetto del Territorio previsti dall'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

8. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della L.R. 11/2004, trascorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dei nuovi elaborati adottati del PAT presso la Segreteria del Comune a disposizione del pubblico, chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, limitatamente alle parti innovate e qui adottate, nonché a quelle ad esse strettamente connesse e/o collegate;
9. di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

Il SEGRETARIO

Gasparini Moreno

Dott. Boniolo Ernesto

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO

Dott. Boniolo Ernesto

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Loreo ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.